

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Approvato nella seduta del Consiglio Esecutivo del 11 Giugno 2018

Torino, 11 Giugno 2018

PARTE GENERALE

TITOLO I I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – I fondamenti della materia

Il presente *Modello di Organizzazione e Controllo – compliance program* – si pone l’obiettivo di individuare gli specifici profili di rischio di CCM, avuto riguardo in particolare ad alcuni processi relativi ad attività sensibili. Tali possono essere ritenuti quegli ambiti nei quali possono astrattamente configurarsi condotte idonee a integrare le fattispecie di reato indicate nel D.lgs. n. 231\2001 o anche solo i loro prodromi.

Il *Modello di Organizzazione e Controllo* è approvato con deliberazione del Consiglio di CCM. Gli organi, gli organismi, le diverse articolazioni organizzative ed i dipendenti, collaboratori a diverso titolo, consulenti e partner di CCM (es: partenariati di progetto, soggetti convenzionati, altre associazioni e organizzazioni) in quanto soggetti destinatari del Modello, sono formalmente impegnati al suo rispetto e applicazione, contestualmente alle norme e ai principi di carattere generale dettati dal *Codice Etico*.

Il *Codice Etico* e il *Modello di Organizzazione e Controllo* sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari portatori di interessi – *stakeholder* – con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e opportuna informazione. CCM, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio *compliance program*, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto particolare riguardo all’individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in esso previsti.

Entrambi i documenti sono pubblicati sia nella rete intranet di CCM (bacheca), sia in un’apposita sezione collocata nella *home page* del sito Internet istituzionale.

L’attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del *Codice Etico* e del *Modello di Organizzazione e Controllo*, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell’ambito dell’organizzazione di CCM e del livello di rischio conseguente.

CCM ha provveduto con delibera del Consiglio in data 7\3\2018 a dotarsi di un *Organismo di Vigilanza* ai sensi del D.lgs. n. 231\2001.

Alla luce di tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, CCM – su indicazione e proposta del proprio *Organismo di Vigilanza* all’esito del primo periodo di attività – ha ritenuto di adottare il presente *Modello di Organizzazione e Controllo*, unitamente al *Codice Etico*.

Art. 2 – Il quadro normativo di riferimento

Il presente modello di organizzazione e controllo è adottato, previa valutazione del rischio, con il fine di prevenire l'illegalità nell'azione di CCM e in particolare per prevenire l'eventuale commissione, nell'interesse o a vantaggio di CCM, dei reati di cui al D.lgs. n. 231\2001 o anche solo di condotte ad essi prodromiche.

Art. 3 – La Struttura Organizzativa dell'CCM

La struttura organizzativa di CCM e i correlati livelli di responsabilità sono definiti dall'Organigramma vigente [Allegato 1 - struttura organizzativa di CCM] e dai relativi incarichi e contratti.

A fini ricognitivi, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 231\2001, sono da considerarsi soggetti apicali dal punto di vista istituzionale-gerarchico, le persone fisiche che ricoprono le seguenti cariche:

- I componenti del Consiglio Esecutivo (n. 7);
- Il Presidente di CCM;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Direttore Esecutivo

TITOLO II

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 4 – Struttura e composizione

L'*Organismo di Vigilanza* di CCM [OdV] è impegnato per vagliare l'adesione dell'organizzazione alle regole comportamentali prescritte nel *Codice Etico* e nel *Modello di organizzazione e controllo* e nel proporre l'eventuale implementazione degli strumenti preventivi, ove sulla base delle proprie attività di verifica ne ravvisasse l'opportunità.

L'OdV di CCM deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Indipendenza e autonomia, dai vertici di CCM e da ogni altro soggetto o interesse che possa minarne il libero esercizio delle funzioni;
- Professionalità dei componenti, individuate secondo le specificità di CCM;
- Continuità di azione.

CCM, al fine di garantire il massimo livello di effettività della vigilanza, ha optato per una composizione collegiale dell'OdV, composto da tre membri – di cui due esterni – connotati da differenti profili professionali, tra loro complementari.

I tre profili professionali individuati sono i seguenti:

- a) un componente individuato tra professionisti esperti con competenze legali in ambito di D.Lgs n. 231\2001, in possesso del titolo di avvocato e iscritto al relativo ordine professionale da almeno tre anni;

- b) un componente individuato tra professionisti esperti in organizzazioni non governative e nella gestione dei relativi ambiti di attività;
- c) un componente individuato tra professionisti esperti in materie contabili, con comprovate conoscenze ed esperienza in materie di social accountability, bilancio sociale, Codice Etico e/o pianificazione ed organizzazione, controllo di gestione, analisi dei rischi, preferibilmente con specifiche competenze in materia di contabilità e iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o revisioni contabili.

La competenza tecnico/professionale deve essere adeguatamente rilevata dal *curriculum* professionale.

Le norme interne di funzionamento dell'OdV, di redazione degli atti e di gestione delle verifiche sono contenute nel relativo regolamento, allegato al presente Modello.

Le ipotesi di incompatibilità e di decadenza dall'incarico dei componenti dell'OdV sono disciplinate dal relativo Regolamento, allegato al presente Modello **[Allegato 2 – regolamento dell'OdV di CCM]**

Art. 5 – Funzioni e poteri

All'*Organismo di Vigilanza* è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- Sull'osservanza delle prescrizioni del *Modello di organizzazione e controllo*, verificando la coerenza tra i comportamenti etici e i comportamenti di fatto;
- Sulla reale ed effettiva capacità del *Modello di organizzazione e controllo* di prevenire di fatto i comportamenti non voluti;
- Sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del *Modello di organizzazione e controllo*;
- Sull'opportunità di aggiornamento del *Modello di organizzazione e controllo* qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale attività si realizza in due momenti:
 - Presentazione di proposte di adeguamento al Consiglio Esecutivo;
 - Verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano operativo è affidato all'*Organismo di Vigilanza* il compito di:

- Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata ai responsabili delle aree e forma parte integrante del processo;
- Condurre ricognizioni dell'operatività ai fini dell'aggiornamento delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto di CCM;
- Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio (attività di *audit*);
- Promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del *Modello di organizzazione e controllo*, nonché per la predisposizione di documentazione organizzativa interna

necessaria al funzionamento del *Modello di organizzazione e controllo* contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del *Modello di organizzazione e controllo*, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- Coordinarsi con le funzioni di CCM per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, all'*Organismo di Vigilanza* deve essere tenuto costantemente informato in ordine alle modifiche organizzative e ad eventuali cambiamenti nelle aree a rischio;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del *Modello di organizzazione e controllo*, anche sulla base di segnalazioni interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni di CCM interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- Coordinarsi con i responsabili delle funzioni di CCM per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del *Modello di organizzazione e controllo* (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- Interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale e verificare l'adeguatezza del *Modello di organizzazione e controllo* a tali prescrizioni normative;
- Collaborare, ove ritenuto opportuno, con il *Collegio dei Revisori dei Conti* per le attività secondo le modalità di volta in volta individuate al fine di estendere la attività di verifica.

Per l'effettività di esercizio delle funzioni attribuite all'*Organismo di Vigilanza* sono garantiti:

- L'insindacabilità delle attività poste in essere dall'*Organismo di Vigilanza* da parte di altri organismi o strutture di CCM;
- Il libero accesso a tutte le funzioni di CCM, senza necessità di alcun consenso preventivo per ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività;
- L'obbligatorietà per ciascun dipendente di fornire tutte le informazioni richieste con la massima trasparenza e senza mai nascondere nulla di quanto a conoscenza;
- La possibilità di avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture di CCM;
- La disponibilità di locali, materiali, mezzi tecnici e personale adeguati;
- La disponibilità di una casella di posta elettronica con accesso riservato per garantire la segretezza delle informazioni/segnalazioni sulla violazione del *Modello di organizzazione e controllo* (odv@ccm-italia.org);
- La ricezione dei flussi informativi di cui al punto successivo;
- La facoltà di formulare segnalazioni e osservazioni a ogni soggetto istituzionale di CCM.

Art. 6 – Flussi Informativi

Flussi informativi verso l'*Organismo di Vigilanza*, costituiti da:

- Informazioni richieste dallo stesso nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di verifica e vigilanza;
- Informazioni raccolte in merito all'applicazione del *Modello di organizzazione e controllo*, attraverso il controllo di un campione di documenti relativi alle aree a rischio;

- Informazioni raccolte a seguito dell'istituzione di casella di posta elettronica con accesso riservato ed esclusivo all'*Organismo di Vigilanza* (odv@ccm-italia.org), canale tramite il quale il personale ed i terzi possono far pervenire segnalazioni, anche in forma anonima, di non conformità e/o di violazione del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione e controllo*;
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti nel presente *Modello*;
- Rapporti preparati dai responsabili delle funzioni di CCM nell'ambito della loro attività e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione e controllo*;
- Notizie relativi ai procedimenti disciplinari e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

PARTE SPECIALE

TITOLO III

I REATI DA PREVENIRE

(D.LGS. N. 231\2001, LEGGE N. 190\2012 E ALTRE LEGGI SPECIALI)

Art. 7 – Ambito della prevenzione

La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs. n. 231\2001, che non concerne lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3), è circoscritta alle fattispecie di reato indicate espressamente dal decreto.

Art. 8 - I reati previsti dal D.lgs. n. 231\2001

1) Sono di seguito indicati i reati previsti dal D.lgs. n. 231\2001, ossia i reati-*presupposto*, i quali – se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente – possono far sorgere la responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato sanzionata dal citato Decreto.

- 1) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231\2001, secondo le modifiche della Legge n. 190\2012);
- 2) I delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48\2008);
- 3) I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 2 della Legge n. 94\2009.);
- 4) I reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs. n. 231\2001, , introdotto dall'art. 6 della Legge n. 350/2001, come modificato dall'art. 17 della Legge n. 99\2009);

- 5) I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 17 della Legge n. 99/2009);
- 6) I reati in materia societaria, ivi compresa la c.d. corruzione tra privati ex art. 2635 C.C. (art. 25-ter del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 61/2002, secondo la modifica, da ultimo, della Legge n. 190\2012);
- 7) I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dalla Legge n. 7/2003);
- 8) Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1 del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 7\2006);
- 9) I delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228\2003, modificato dall'art. 10 L. 38\2006);
- 10) I delitti di abusi di mercato (art. 25-sexies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 62/2005);
- 11) I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 25-septies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, modificato dall'art. 300 del D. Lg. 81/2008);
- 12) I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 63 del D.lgs. n. 231/2007);
- 13) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 15 Legge n. 99\2009);
- 14) Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 4 Legge n. 116/2009, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 121\2011);
- 15) I reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 2 Legge n. 121/2011);
- 16) Il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231\2001, introdotto dall'art. 2 Legge n. 109/2012);

- 17) I reati transnazionali (richiamo al D.lgs. n. 231\2001 contenuto nella Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

TITOLO IV

LE AREE SENSIBILI DELL'CCM

Art. 9 – Le aree sensibili

CCM ha individuato, all'interno della propria organizzazione, delle aree denominate *sensibili*.

La selezione è frutto dell'analisi dell'organizzazione di CCM e delle attività svolte nelle suddette aree, condotta dall'OdV nel corso del suo mandato.

Le aree sensibili sono le seguenti:

- A. La gestione dei progetti internazionali e dei progetti in Italia;
- B. La gestione delle risorse umane;
- C. La Direzione e l'amministrazione finanziaria e controllo;
- D. L'area comunicazione e ufficio stampa e l'area raccolta fondi e attività territoriali;
- E. La gestione dei sistemi informativi;

Per ognuna delle aree sensibili sono individuati o ambiti d'attività nei quali sono ipotizzabili condotte non conformi al *Codice Etico* e al *Modello di organizzazione e controllo*.

La valutazione è condotta rispetto alle fattispecie di reato in precedenza esposte, mediante la suddivisione in *gruppi di reati*, come meglio si dirà oltre.

Il *Modello di organizzazione e controllo* ha lo scopo di intercettare e impedire eventuali *condotte rilevanti*, ossia comportamenti delle persone fisiche – sia dipendenti di CCM sia degli *stakeholders* – non conformi ai principi etici e alle procedure interne.

Le *condotte rilevanti* sono costituite da ogni comportamento, azione od omissione che, anche ove non integri un'ipotesi di reato, sia idoneo ad apportare un vantaggio per CCM in spregio alle norme vigenti – legislative e regolamentari, nazionali e internazionali – o anche in violazione delle procedure interne e dei principi etici nei quali CCM si riconosce e ai quali impronta la propria attività istituzionale.

Art. 10 – Area A – La gestione dei progetti internazionali e dei progetti in Italia

1) Per *progetto* deve intendersi ogni attività finanziata da un soggetto donatore (pubblico o privato) al quale CCM rendiconta.

L'attività è regolata dalle seguenti procedure di CCM:

- «*Planning&Monitoring Tolls procedure*» (versione 1\9\2012);
- «*Progetti nei paesi a basso reddito*» (versione 1\8\2011);
- «*Procura per budget follow up dei progetti*» (versione 27\5\2013);
- «*Linee Guida per acquisti di beni, servizi e appalti per costruzioni*» (versione 26\3\2012).

2) Il rischio di condotte rilevanti nell'**Area A** del presente *Modello* può consistere, a titolo esemplificativo:

- Nell'erronea\falsa\artificiosa rappresentazione dei requisiti per accedere ai progetti;
- Nell'erronea\falsa\artificiosa produzione di giustificativi connessi alla remunerazione dei progetti;
- Nella non corretta gestione della documentazione relativa ai progetti;
- Nella non adeguata valutazione del rischio per i lavoratori operanti all'estero;
- Nella non corretta valutazione e aggiornamento del rischio-paese;
- Nel non adeguato approntamento di misure preventive per infortuni e malattie professionali dei lavoratori operanti all'estero.

Art. 11 – Area B – La gestione delle risorse umane

1) Le attività su cui si devono focalizzare le attenzioni sono:

- Le procedure di selezione del personale;
- La redazione e la gestione dei contratti di lavoro (in tutte le forme, anche occasionali);
- La tutela dei lavoratori (garanzia di effettuazione della sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione, formazione, etc.);
- L'esercizio dell'azione disciplinare.

L'attività è regolata dalla seguente procedura di CCM:

- «*Politiche e processi di gestione del personale*» (versione 18\3\2014).

2) Il rischio di condotte rilevanti nell'**Area B** del presente *Modello* può consistere:

- Nella selezione del personale con criteri difformi dalla regolamentazione contrattuale applicabile e basati su dinamiche personalistiche;
- Nell'erronea definizione della regolamentazione individuale del rapporto di lavoro, in violazione della normativa vigente e con potenziale danno per i lavoratori e per la stessa CCM;
- Nell'erronea individuazione dei ruoli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella scorretta gestione delle procedure e delle azioni connesse, anche in termini omissivi, con potenziale rischio di cagionare ripercussioni pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori;
- Nell'erroneo esercizio dell'azione disciplinare, con modalità illegittime e con intenti personalistici.

Art. 12 – Area C – Direzione, amministrazione finanziaria e controllo

1) Le attività su cui si devono focalizzare le attenzioni sono:

- Le disposizioni organizzative;
- La redazione dei bilanci, l'amministrazione dei flussi finanziari e dei budget economici e finanziari;
- L'amministrazione della sede;
- La gestione contabile e amministrativa delle sedi estere;
- La gestione dei beni durevoli e l'ammortamento;
- La definizione dei bisogni d'acquisto;
- La scelta del contraente e i relativi centri decisionali;
- La verifica dell'adempimento in sede di esecuzione contrattuale.

L'attività è regolata dalle seguenti procedure di CCM:

- «*Procedura di aggiornamento e monitoraggio del budget CCM*» (versione 13\3\2018);
- «*Procura per budget follow up dei progetti*» (versione 27\5\2013);
- «*Procura per la gestione dei fabbisogni finanziari del CCM*» (versione giugno 2013);
- «*Linee Guida per acquisti di beni, servizi e appalti per costruzioni*» (versione 26\3\2012).

2) Il rischio di condotte rilevanti nell'**Area C** del presente *Modello* può consistere:

- Nella configurazione dei ruoli e delle responsabilità in modalità difformi dalle reali esigenze e con finalità estranee alla buona gestione;
- Nell'organizzazione degli uffici secondo criteri irrazionali, non rispettosi delle norme vigenti, non fondati sulle concrete esigenze organizzative dell'ente o anche difformi dai principi etici e per finalità personalistiche;
- In comportamenti, anche dei soggetti apicali, difformi da quanto previsto nei *termini di riferimento* per quel ruolo (ossia i compiti istituzionali e le relative mansioni)
- Nell'erronea\falsa\artificiosa rappresentazione della contabilità e dei profili economici e finanziari della Fondazione;
- Nell'adozione di comportamenti non trasparenti nell'esercizio dell'attività di amministrazione;
- In rapporti con gli istituti di credito non trasparenti, non corretti o viziati da artificiose rappresentazioni di circostanze di fatto;
- Nell'erronea\falsa rappresentazione dei bisogni di CCM;
- Nella gestione non trasparente dell'acquisto o in violazione delle soglie di valore previste nelle rispettive procedure;
- Nell'omessa o irregolare verifica d'adempimento;
- Nell'attribuzione di vantaggi o utilità personali, di qualunque natura, a soggetti interni o esterni a CCM, sia alla fase di scelta del contraente sia nell'esecuzione del contratto.

Art. 13 – Area D – l'area comunicazione, ufficio stampa, raccolta fondi e attività territoriali

1) Le attività su cui si devono focalizzare le attenzioni sono:

- L'organizzazione e la gestione delle attività di comunicazione;
- L'organizzazione e la gestione delle attività di promozione e solidarietà;
- L'organizzazione e la gestione delle attività di raccolte fondi pubbliche

L'attività è regolata dalla seguente procedura di CCM:

- «*Procedura gestione eventi*» (versione 1\2\2011).

2) Il rischio di condotte rilevanti nell'**Area D** del presente *Modello* può consistere:

- Nell'erronea\falsa\artificiosa rappresentazione delle esigenze e delle risorse impiegate;
- Nella distrazione o sottrazione del denaro incassato (soprattutto per somme in denaro contante).

Art. 16 – Area E – la gestione dei sistemi informativi

1) Le attività su cui si devono focalizzare le attenzioni sono:

- La gestione del sistema informatico.

L'attività è regolata dalla seguente procedura:

- «*Linee Guida per acquisti di beni, servizi e appalti per costruzioni*» (versione 26\3\2012).

2) Il rischio di condotte rilevanti nell'Area E del presente Modello può consistere:

- Nell'impropria gestione del sistema informatico per finalità non istituzionali e in violazione delle normative in materia di tutela della riservatezza;

TITOLO V

LA MAPPATURA DEL RISCHIO E GLI STRUMENTI PREVENTIVI

Art. 17 – La valutazione del rischio-reato

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, alla luce dell'attività istruttoria iniziale volta alla redazione del presente modello, CCM è oggi in grado di approntare una valutazione del rischio di verifica di *condotte rilevanti non conformi* nell'ambito della propria struttura.

La valutazione del rischio tiene conto dunque delle specificità di un'ONG e in particolare dell'organizzazione di CCM ed è calcolata sulla base di due fattori:

- Il rischio di verifica della condotta non conforme (che può consistere nella violazione di principi etici, in comportamenti prodromici ai reati previsti dal D.lgs. n. 231\2001 o anche nella stessa integrazione del reato, anche in forma di tentativo)
- La gravità della condotta posta in essere (misurabile innanzitutto sulla base del bene giuridico protetto dalla norma penale di riferimento o dal principio etico del Codice, ma anche – in caso di commissione di condotte rilevanti – anche tenendo conto dell'intensità del dolo o del grado della colpa, per i reati punibili a tale titolo).

La valutazione del rischio è formulata secondo la seguente formula:

R [rischio] = P [probabilità] x D [importanza della lesione del bene giuridico protetto e grado dell'elemento soggettivo: intensità del dolo e grado della colpa]

I parametri d'identificazione del rischio sono i seguenti e sono calcolati tenendo conto dei seguenti fattori:

- **Fattore P:** probabilità di verifica non solo della condotta avente rilevanza penale, ma anche di possibili condotte prodromiche o di violazione dei principi etici.

P=0	Verificazione impossibile
P=1	Verificazione improbabile
P=2	Verificazione poco probabile

P=3	Verificazione probabile
P=4	Verificazione molto probabile
P=5	Verificazione altamente probabile

- **Fattore D:** valutazione dell'importanza della lesione dei beni giuridici protetti dalle norme penali, calcolata sia in ragione dell'importanza oggettiva del bene giuridico protetto, sia dell'entità della sua eventuale lesione o messa in pericolo, ma anche – ove commesse – mediante la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo\colpa)

D=0	Nessun impatto
D=1	Impatto marginale: bene giuridico secondario \ lesione molto limitata del bene giuridico
D=2	Impatto minore: bene giuridico secondario \ lesione parziale del bene giuridico
D=3	Impatto soglia: bene giuridico fondamentale \ lesione significativa del bene giuridico
D=4	Impatto serio: bene giuridico fondamentale \ lesione grave del bene giuridico
D=5	Impatto superiore: bene giuridico fondamentale \ lesione gravissima del bene giuridico

Il valore risultante dalla mappatura esprime un livello di rischio progressivo, variabile da 0 a 25, che è calcolato tenendo conto sia della probabilità di verificazione delle tipologie di reato in ciascuna delle aree sensibili individuate sia dell'importanza dei beni giuridici tutelati dalla norma e dell'eventuale possibile entità della loro lesione o messa in pericolo.

CCM è consapevole che la valutazione del rischio, ben lungi dall'essere un *quid* statico, immutabile e di affidabilità assoluta, deve al contrario essere costantemente verificata e aggiornata in relazione ai mutamenti organizzativi e all'eventuale verificarsi di *eventi sentinella*.

L'OdV, una volta nominato, provvederà a vagliare periodicamente la corretta valutazione del rischio ed eventualmente proporrà un suo aggiornamento ove dovesse ritenerlo opportuno sulla scorta delle attività di verifica svolte.

I responsabili delle diverse aree a rischio sono tenuti a segnalare all'OdV ogni eventuale comportamento o condotta che ritengano possa essere rilevante ai fini della valutazione del rischio e dell'implementazione delle misure preventive.

Art. 18 – La valutazione del rischio-reato rilevato e la priorità degli interventi correttivi

CCM individua le misure preventive da introdurre, secondo i parametri indicati nel seguente prospetto, che definisce il livello di rischio di commissione di condotte rilevanti.

Livello di rischio misurato	Priorità e incisività della prevenzione
0	<p><u>Rischio-reato assente</u></p> <p>CCM ritiene tecnicamente impossibile la verifica di tale reato nel proprio interesse o vantaggio da parte di persone fisiche ad essa afferenti.</p> <p>Non occorre pertanto alcuna misura preventiva.</p>
Da 1 a 12	<p><u>Rischio-reato sostanzialmente controllato.</u></p> <p>Le misure organizzative già adottate nel contesto di CCM o imposte da discipline di settore sono da ritenersi idonee alla prevenzione e ad evitare la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio di CCM, sia per i soggetti apicali (ossia superabili con l'elusione fraudolenta) che non apicali. Occorre in ogni caso garantire un costante monitoraggio sulla loro adeguatezza nel tempo. Eventuali azioni preventive ulteriori possono essere indicate per elevare il livello di prevenzione.</p>
Da 13 a 19	<p><u>Rischio-reato parzialmente non controllato.</u></p> <p>Il sistema preventivo dovrebbe essere implementato, in quanto sono state rilevate falle. Occorre nell'ordine di priorità dare la precedenza ai beni giuridici di maggior rilievo, come la vita e l'incolumità, aumentando la compliance dell'ente con specifiche misure. Fondamentale il controllo nel tempo dell'effettività della prevenzione.</p>
Da 20 a 25	<p><u>Rischio-reato elevato e non controllato.</u></p> <p>In tali ipotesi, CCM deve adottare nel più breve tempo possibile misure preventive idonee, anche di carattere emergenziale, modificando la propria organizzazione e giungendo finanche a interrompere l'attività, ove non sia possibile eliminare o ridurre altrimenti il rischio.</p> <p>Il vaglio delle misure preventive deve essere effettuato a scadenza strette e sempre vagliato nel tempo.</p>

Art. 19 – tipologie di reati per la mappatura del rischio

Al fine della mappatura del rischio, considerata l'eterogeneità dei reati in esame e lo spettro della prevenzione, CCM ha definito tre *gruppi di reati* identificati per tipologie rispetto alle esigenze preventive. Tale scelta è volta – pur nella complessità tecnica della materia – alla semplificazione degli strumenti preventivi, elemento cui CCM riconosce grande rilievo ai fini della loro effettività. Sono di seguito elencati i tre *gruppi di reati*.

Reati di tipologia A (sicurezza sul lavoro; elemento soggettivo: colpa; beni giuridici: vita e incolumità)

CCM individua, tra i reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231\2001, i reati di cui all'art. 25-septies quelli di maggior impegno preventivo, anche alla luce dell'elemento soggettivo della colpa, che ne rende molto più impegnativa la prevenzione.

Il modello e l'attività dell'OdV sono improntate:

- Alla verifica in ordine alla corretta individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità previsti dal D.lgs. n. 81\2008 nell'ambito dell'organizzazione di CCM;
- Al vaglio del rispetto da parte delle relative funzioni di CCM delle misure previste dal D.lgs. n. 81\2008 e dalle altre norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Alla verifica della presenza di concreti ed efficaci strumenti organizzativi di gestione della sicurezza dei lavoratori, sia in Italia sia – profilo di assai maggiore complessità – presso le sedi estere;
- Alla verifica circa la sussistenza di strumenti idonei a disposizione del personale per segnalare specifiche situazioni di grave rischio ai rispettivi responsabili e relative ripercussioni.

Reati di tipologia B (potenzialmente connessi all'esercizio dell'attività tipica delle ONG; elemento soggettivo: dolo; reati contro la P.A.)

CCM individua tra i reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231\2001, quelli che presentano in astratto maggiore affinità con le attività tipiche di una ONG.

Tra essi, particolare rilievo rivestono i reati contro la PA, in particolare se finalizzati al conseguimento di erogazioni finanziarie per la realizzazione di progetti, ossia l'attività principale – per non dire esclusiva – di una ONG.

Si tratta di fattispecie connotate dall'elemento soggettivo del dolo che sono commesse, nella maggior parte dei casi, nei rapporti con la PA (sia italiana che estera) e mediante l'esercizio di competenze tecniche specifiche.

Sono di seguito indicate le fattispecie afferenti ai reati di tipologia B

i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231\2001, secondo le modifiche della Legge n. 190\2012
il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies del D.lgs n. 231\2001
i reati transnazionali	Richiamo al D.lgs. n. 231\2001 contenuto nella Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10
i reati in materia societaria, ivi compresa la c.d. corruzione tra privati ex art. 2635 C.C.	Art. 25-ter del D.lgs n. 231\2001
i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-octies del D.lgs n. 231\2001

Reati di tipologia C (altri reati previsti dal D.lgs. n. 231\2001, non strettamente connessi all'esercizio delle attività tipiche di CCM, elemento soggettivo: dolo)

CCM individua tra i reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231\2001 alcuni reati, taluni molto gravi, puniti a titolo di dolo, che non sono strettamente connessi alle proprie attività.

Ciò nonostante, non ritenendo impossibile la loro astratta possibilità di verifica, sono in ogni caso oggetto di mappatura e prevenzione.

I reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis del D.lgs n. 231\2001
I delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis-1 del D.lgs n. 231\2001,
I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater del D.lgs. n. 231\2001
Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater-1 del D.lgs. n. 231\2001
I delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231\2001
I delitti di abusi di mercato	Art. 25-sexies del D.lgs n. 231\2001
I delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis del D.lgs n. 231\2001
I delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter del D.lgs n. 231\2001
I delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies del D.lgs n. 231\2001
Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies del D.lgs n. 231\2001
I reati ambientali	Art. 25-undecies del D.lgs n. 231\2001

Negli articoli a seguire è indicata la mappatura del rischio per ciascuna area, con una breve indicazione del criterio di valutazione.

Art. 20 – Area A – La gestione dei progetti internazionali e dei progetti in Italia

<u>La gestione dei progetti</u>	P e D	R
1) Reati tipologia A	P=3 D=4	12
2) Reati tipologia B	P=4 D=3	12
3) Reati tipologia C	P=3 D=2	6

Nell'AREA A - La gestione dei progetti

- **(Tipologia A)** Rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, con i seguenti profili d'attenzione:

- Valutazione dell' idoneità per i lavoratori inviati all'estero (cooperanti) e delle modalità per effettuare la relativa sorveglianza sanitaria, che deve tener conto dei rischi specifici presenti nei contesti nei quali i lavoratori sono chiamati ad operare, in particolare per alcune realtà locali caratterizzate da significative condizioni di rischio connesse al contesto sociale e ambientale;
- Esigenze d'implementazione delle attività di formazione e informazione con riguardo ai rischi dei cooperanti presso sedi estere, anche mediante l'individuazione dei profili critici di alcune realtà locali;
- Adesione alle «*Security Policy*» adottata nel 2015, in particolare vagliarne l'effettività.
- **(Tipologia B)** Il rischio di *condotte rilevanti* – pur sussistenti – risulta controllato, grazie all'applicazione delle procedure interne e alle costanti e approfondite verifiche degli stessi soggetti donatori (audit).
 - Nell'esperienza di CCM non sono state rilevate nell'ambito di dette verifiche condotte che potessero integrare fattispecie di reato o loro prodromi imputabili all'ente, ma anzi le condotte non conformi vedono sempre la ONG quale soggetto danneggiato dalle condotte dei propri dipendenti;
 - In ogni caso, ove CCM rileva errori, squadrature o condotte non conformi poste in essere da propri dipendenti assegnati alle sedi estere, sanziona tempestivamente, nei casi più gravi connotati da dolo, con l'immediata risoluzione del rapporto.
- **(Tipologia C)** *Condotte rilevanti* di scarsa possibilità di verifica
 - Nessun *evento sentinella* rilevabile.

Art. 21 – Area B – La gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane	P e D	R
1) Reati tipologia A	P=3 D=3	9
2) Reati tipologia B	P=2 D=3	6
3) Reati tipologia C	P=2 D=1	2

Nell'AREA B – La gestione delle risorse umane

- **(Tipologia A)** rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro sostanzialmente controllato, con profili d'attenzione per i seguenti ambiti:
 - Rapporti di breve durata (es: volontario, tirocinante, collaboratore) anche ove essi operino presso strutture di soggetti terzi (profili contrattuali e assicurativi rispetto ai terzi);
 - Formazione dei lavoratori secondo le norme vigenti (D.Lgs n, 81\2008 e Accordo Stato-Regioni);
- **(Tipologia B)** di scarsa possibilità di verifica;

- (Tipologia C) di scarsa possibilità di verifica.

Art. 22 – Area C – Direzione, amministrazione finanza e controllo

La gestione istituzionale e organizzativa	P e D	R
4) Reati tipologia A	P=3 D=4	12
5) Reati tipologia B	P=3 D=3	9
6) Reati tipologia C	P=2 D=1	2

Nell'AREA C – Direzione, amministrazione finanziaria e controllo

- (Tipologia A) per il rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, rischio sostanzialmente controllato, con i seguenti profili d'attenzione:
 - Individuazione dei ruoli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Garantire la corretta valutazione del rischio, soprattutto con riguardo ai lavoratori all'estero, come già indicato nel relativo punto sub. Area A.
- (Tipologia B) rischio sostanzialmente controllato grazie all'applicazione delle procedure interne.
- (Tipologia C) di scarsa possibilità di verifica:

Art. 23 – Area D – Comunicazione e Ufficio Stampa e raccolta fondi e attività territoriali

La gestione amministrativa e il sistema informativo	P e D	R
7) Reati tipologia A	P=2 D=4	8
8) Reati tipologia B	P=3 D=3	9
9) Reati tipologia C	P=2 D=1	2

Nell'AREA D – La gestione amministrativa e il sistema informativo

- (Tipologia A) Di scarsa possibilità di verifica per le competenze dell'area.
- (Tipologia B) il rischio di condotte rilevanti risulta sostanzialmente controllato grazie alle procedure e alle verifiche interne ed esterne (collegio sindacale, audit periodici effettuati da società incaricate dai donatori)
 Nell'esperienza pregressa di CCM, le condotte non conformi sono state poste in essere dal personale mediante artifici e con grave pregiudizio per CCM stessa (in caso di decurtazione del rimborso, il relativo aggravio va a carico dell'ONG).
- (Tipologia C) di scarsa possibilità di verifica:

Art. 24 – Area E – Gestione dei sistemi informativi

L'area comunicazione e raccolta fondi	P e D	R
10) Reati tipologia A	P=2 D=4	8
11) Reati tipologia B	P=3 D=3	9
12) Reati tipologia C	P=4 D=2	8

Nell'AREA E – L'area comunicazione, ufficio stampa, raccolta fondi e attività territoriali

- **(Tipologia A)** Di scarsa possibilità di verifica per le competenze dell'area.
- **(Tipologia B)** Di scarsa possibilità di verifica per le competenze dell'area.
- **(Tipologia C)** Profili di attenzione con riguardo al trattamento di dati personali.